



## COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Provincia di Viterbo

**Ufficio di Polizia Locale**

**01010 Via San Rocco, 2.**

e-mail [polizia@comune.ischiadicastro.vt.it](mailto:polizia@comune.ischiadicastro.vt.it) – protocollo:[pec.comune.ischiadicastro.vt.it](mailto:pec.comune.ischiadicastro.vt.it)

[www.comune.ischiadicastro.vt.it](http://www.comune.ischiadicastro.vt.it)

tel. 0761 425455/425493 - fax 0761 425456 - 3480739042

P.Iva 00188400568

### **ORDINANZA N° 10 del R.G.O.**

Prot. n. 3433 cat. IX

**Individuazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivo anno 2020 con dichiarazione dello “stato di grave pericolosità” dal 15 Giugno al 30 Settembre 2020.**

**Prescrizioni e divieti. Estensione ad altri periodi di “allerta”.**

#### **IL SINDACO**

**VISTA** la L.R. n.5 del 04 Febbraio 1974 ed il relativo Regolamento del 27 Marzo 1975 n.2;  
**VISTA** la L. 8 Agosto 1995 n.339 di conversione del D.L. 10 Luglio 1995 n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;

**VISTA** la L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 art. 64 comma 5, che ha individuato, come periodo di massimo rischio degli incendi boschivi e grave pericolosità quello che va dal 15 Giugno al 30 Settembre 2020 nonché periodo di allerta tutti i fine settimana e i festivi che vanno da dall’inizio di maggio alla fine di ottobre;

**RILEVATO** altresì che il fenomeno degli incendi boschivi assume un incremento nel numero di episodi e delle relative conseguenze anche in altri periodi dell’anno solare, in corrispondenza di una più intensa, ancorché occasionale antropizzazione e utilizzazione delle zone boschive, in concomitanza delle quali è indispensabile estendere ed adottare misure, divieti e prescrizioni, valide per il periodo di grave pericolosità;

**CONSIDERATO** che il bruciamento delle stoppie e degli altri residui della lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio regionale;

**FATTO SALVO** quanto previsto dagli articoli che vanno dal n. 90 al 96 del REGOLAMENTO REGIONALE DEL LAZIO 18 aprile 2005, n. 7 Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

**Visto** D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

#### **ORDINA**

È vietato, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità, nelle zone boschive o cespugliose, ed in tutti terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio.

È vietato su tutto il territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre 2020 bruciare nei campi, anche quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali e provinciali, salvo i bruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato dalla Regione Lazio Assessorato all'Ambiente.

È vietata l'accensione di fuochi o il bruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscosi o cespugliosi ad una distanza inferiore a 50 mt. da essi.

Sono ammesse deroghe a quanto disposto, solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento, previa autorizzazione della Regione Lazio- Assessorato all'Ambiente.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Se tali incendi si verificheranno per loro negligenza e per l'inosservanza della presente ordinanza, o di altre vigenti disposizioni di legge gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni prodotti. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- 1) **Perimetrale** con solchi di aratro per una fascia di **almeno 5 mt.** e sgombero da covoni di grano e altro materiale combustibile di:
  - terreni su cui si trovano stoppie o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi o vie di transito;
  - terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
  - terreni incolti;
- 2) le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il **20 LUGLIO 2020**;
- 3) **ripulitura** dalla vegetazione erbacea o arbustiva delle aree boscate confinanti vie di comunicazione per la profondità di **almeno 5 mt.**;
- 4) **ripulitura** da parte degli Enti interessati della vegetazione arbustiva e erbacea presente lungo le scarpate delle vie di comunicazione, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice della Strada;
- 5) **graduale conversione a fustaia** della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10-20 mt. di profondità.

Nelle Aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietata ai sensi dell'art. 10, comma 5 della Legge 353/2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla L.353 del 21 Novembre 2000.

Dalla Residenza Municipale, 23 maggio 2020

IL SINDACO  
(Dr. Salvatore Serra)

